

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE COMUNITARIE**

ART. 1. Principi generali

1. La Fondazione Circolo dei Lettori di Torino (di seguito "**Fondazione**") è finanziata da enti pubblici e privati e persegue le finalità di promozione culturale con particolare riguardo alla diffusione del libro e della lettura.
2. La Fondazione applica per gli affidamenti di servizi e forniture il decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i. (di seguito "**Codice**") ed impronta la propria attività ai criteri di pubblicità e trasparenza.
3. Il presente regolamento (di seguito il "**Regolamento**") disciplina, ai sensi dell'art. 36 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 4, le procedure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice s.m.i., ferma la possibilità per la Fondazione di ricorrere alle procedure ordinarie.
4. Sono estranei alle procedure disciplinate dal Regolamento gli affidamenti di prestazioni artistiche collegate alla programmazione dell'attività della Fondazione, in ragione della infungibilità e unicità delle prestazioni e rappresentazioni artistiche.
5. La Fondazione può ricorrere all'acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico e i relativi strumenti di acquisto nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. L'affidamento dei contratti di appalto e concessione è soggetto ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, tutela della partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse.

ART. 2. Responsabile del procedimento

1. la Fondazione nomina, per il tramite degli organi competenti, un responsabile del procedimento (di seguito "**RUP**") che svolge i compiti previsti dall'art. 31 del Codice, dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Si richiama in ogni caso l'art 2.4 della linea guida ANAC n° 3 del 26 ottobre 2016.
2. Il RUP di norma coincide con il direttore dell'esecuzione del contratto, ad eccezione dei casi in cui sia richiesto l'apporto di una pluralità di competenze o l'affidamento attenga ad interventi caratterizzati da particolare complessità tecnica o innovatività.

ART. 3. Pubblicità

1. Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del Codice.
2. La Fondazione pubblica sul proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Avvisi e Bandi" l'avviso sui risultati della procedura, e ogni altro atto che la legge prevede circa la pubblicazione.
3. Ogni acquisizione deve essere registrata, ove prescritto dalla normativa vigente, al Sistema informativo di monitoraggio gare dell'ANAC, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG o Smart CIG) che viene successivamente riportato su tutti gli atti della procedura e sulla documentazione amministrativa e contabile del contratto.

ART. 4. Servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

1. L'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 8.000 può avvenire in via diretta ovvero previa consultazione di almeno 3 operatori, in ogni caso previa acquisizione del preventivo e verifica della congruità del prezzo. L'affidamento viene disposto mediante comunicazione contenente contestuale ordine di acquisto secondo le procedure amministrative interne alla Fondazione.
2. L'affidamento di servizi e forniture di importo compreso fra € 8.000 e inferiore a € 40.000 può avvenire tramite affidamento diretto a cura del RUP secondo la procedura indicata all'art. 4.1. o, in alternativa, attraverso procedura avviata con lettera di invito trasmessa ad un numero di operatori da 3 a 5 ove esistenti. In tal caso gli operatori da invitare sono individuati dalla Fondazione nel proprio albo fornitori ("**Albo Fornitori**"), ove istituito, ovvero mediante ricerche o indagini di mercato, utilizzo di listini di mercato consultazioni con altre amministrazioni che operano in settori analoghi o mediante altri strumenti idonei.
3. In ogni caso l'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di capacità professionale, tecnica e finanziaria ove individuati in funzione del singolo affidamento.
4. L'affidamento deve in ogni caso sempre essere sinteticamente motivato quanto meno con riferimento al possesso dei requisiti richiesti e alla congruità del prezzo offerto.

5. Il controllo sul possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici viene effettuato secondo le previsioni delle Linee Guida ANAC n. 4, par. 4.2.2., 4.2.3. e 4.2.4. e privilegiando le forme di controllo semplificato ivi indicate.
6. Salvo esigenze particolari, la Fondazione non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1, del Codice e ha la facoltà di esonerare altresì l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice nel caso di operatori di comprovata solidità o negli altri casi previsti dall'art. 103, comma 11, del Codice.
7. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipulazione del contratto può avvenire mediante scambio di corrispondenza tramite posta elettronica, anche certificata, o nel caso di acquisti su mercati elettronici, su piattaforma telematica.

ART. 5. Servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie comunitarie

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera b,) del Codice, gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 s.m.i. per le forniture e i servizi, sono effettuati dalla Fondazione mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori se rinvenibili nel mercato.
2. LA procedura si articola in 3 fasi:
 - a) Svolgimento di indagini di mercato o consultazioni di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
 - c) Stipulazione del contratto
3. La Fondazione individua gli operatori economici da invitare tramite apposito elenco stilato a seguito di indagine di mercato nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento e dei principi di cui all'art. 3 delle Linee Guida ANAC n. 4.
4. Al fine di predisporre l'elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata, la Fondazione pubblica sul proprio sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Avvisi e Bandi" apposito avviso di indagine di mercato che deve contenere quanto meno:
 - ✓ il valore dell'affidamento;
 - ✓ gli elementi essenziali del contratto;
 - ✓ i requisiti di idoneità professionale;
 - ✓ i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria;
 - ✓ le capacità tecniche e professionali richieste per la partecipazione;
 - ✓ il numero minimo e massimo di operatori (se previsto) che saranno invitati alla procedura;

- ✓ i criteri di selezione degli operatori economici;
 - ✓ le modalità per comunicare con la Fondazione;
 - ✓ il termine di pubblicazione dell'avviso non inferiore a 15 giorni, salva riduzione per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.
5. La pubblicazione di avviso di indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Fondazione, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa.
6. L' indagine di mercato può avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico o di altri enti o associazioni operanti in settori analoghi a quello in cui opera la Fondazione.
7. All'esito dell'indagine di mercato la Fondazione trasmette agli operatori che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti prescritti la lettera di invito alla procedura. Nell'avviso di indagine di mercato può essere indicato il numero massimo di operatori da invitare. In tal caso, qualora risulti idoneo un numero superiore di soggetti, si procederà al sorteggio secondo le modalità indicate nel medesimo invito: a tal fine la Fondazione rende noti con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
8. Nel provvedimento di avvio della procedura la Fondazione indica il criterio applicato per la selezione dei soggetti da invitare.
9. La lettera di invito viene trasmessa simultaneamente a tutti i soggetti selezionati e contiene quanto meno:
- ✓ l'oggetto della prestazione, le caratteristiche tecniche e l'importo complessivo stimato al netto dell'IVA;
 - ✓ i requisiti generali, di idoneità professionale, tecnica e economico-finanziaria richiesti;
 - ✓ il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
 - ✓ l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - ✓ il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 del Codice, motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4;
 - ✓ nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione la relativa ponderazione;
 - ✓ la misura delle penali;
 - ✓ i termini e le modalità di pagamento;

- ✓ l'eventuale garanzia richiesta;
- ✓ il nominativo del RUP;
- ✓ nel caso di criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, e le caratteristiche dei diversi metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui al medesimo articolo 97 del Codice;
- ✓ lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;
- ✓ la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica nella quale il RUP procede all'apertura della documentazione amministrativa.

10. In conformità all'art. 95, comma 10, del Codice, l'Fondazione richiede agli operatori economici di indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale. Con riferimento ai costi della manodopera, la Fondazione provvede, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto dell'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.
11. La stipulazione del contratto avviene, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice ed è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'appaltatore. Il contratto riporta la clausola per cui, in caso di successivo accertato difetto di tali requisiti, la Fondazione procederà a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., corrispondendo all'appaltatore esclusivamente il corrispettivo pattuito per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'incameramento della cauzione o, in alternativa, l'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto.
12. La Fondazione può autorizzare l'avvio del servizio o della fornitura in via d'urgenza prima della stipulazione del contratto ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 32, comma 8, del Codice.

ART. 6. Durata dei contratti e proroghe

1. Tutti i contratti stipulati secondo le procedure di cui al presente Regolamento debbono avere durata certa e predeterminata.
2. La Fondazione ha facoltà di ricorrere a opzioni o proroghe agli stessi termini e condizioni solo se espressamente previste negli atti della procedura per il solo periodo di tempo ivi indicato. Non sono ammessi rinnovi dei contratti, taciti o espressi, salvo urgenze derivanti dal garantire il corretto svolgimento degli eventi in programma.

ART. 7. Comunicazioni e archiviazioni delle informazioni e dei dati

1. Alle comunicazioni previste dalla legge la Fondazione provvede con mezzi elettronici, assicurando trasparenza, pubblicità e accesso agli atti delle procedure.
2. Ove possibile si privilegia la ricezione delle offerte a mezzo posta elettronica certificata.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono effettuati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione, adottando misure idonee, compreso l'utilizzo di piattaforme di *e-procurement*, a garantirne l'inaccessibilità a persone diverse dal RUP, la segretezza e la conservazione.
4. I dati acquisiti nell'ambito delle procedure di gara e per gli affidamenti sono trattati esclusivamente per le relative finalità e in conformità alla normativa sulla tutela della *privacy*.

ART. 8. Pagamenti e tracciabilità

1. Tutti i pagamenti superiori a € 200 vengono effettuati dalla Fondazione esclusivamente con bonifico bancario e dietro presentazione di regolare fattura e/o giustificativo da parte dell'appaltatore. Prima di provvedere ad ogni pagamento il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede alla verifica della regolare esecuzione dell'attività riportata nella fattura.
2. Tutti i contratti stipulati dalla Fondazione riportano l'obbligo a carico dell'operatore economico di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione del contratto. A tal fine le fatture di pagamento devono riportare il numero di CIG o Smart CIG di riferimento e indicare il conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva.

ART. 9. Varianti in corso di esecuzione

1. L'appaltatore non può apportare modifiche ai termini di esecuzione che non siano preventivamente concordati ed approvate dalla Fondazione. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti, indennizzi o rimborsi ad alcun titolo o ragione.
2. Con riguardo alle varianti, la Fondazione si attiene ai principi e alle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice ove compatibili.
3. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 la richiesta di varianti non può determinare un aumento dell'importo contrattuale complessivo superiore a € 40.000. In tal caso la Fondazione attiva una nuova procedura di affidamento.

ART. 10. Risoluzione delle controversie e adeguamento normativo

1. Le controversie relative dall'esecuzione di contratti di appalto e concessione possono essere risolte anche mediante transazione nel rispetto dei principi posti dal codice civile solo nel caso in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
2. Ove il valore dell'importo della transazione sia superiore a € 50.000 deve essere preceduto da un parere legale. La transazione deve rivestire forma scritta a pena di nullità.

ART. 11. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 15 gennaio 2019 previa approvazione del Consiglio di Gestione ed è reso pubblico mediante la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" del sito internet www.circololettori.it